

abitazione vitalizio in favore dei cedenti - per il periodo invernale, quanto al primo immobile, per il periodo estivo, quanto al secondo - e per un prezzo, rispettivamente, di € 36.000,00, da corrispondersi mediante un rendita annuale, rispettivamente, di € 3.480,00 e di € 2.520,00 per la durata di 15 anni.

Deduceva l'attore di vantare nei confronti di [REDACTED] un credito da lavoro per differenze retributive e per TFR per una sorte capitale di € 88.358,17, come da sentenza di questo stesso Tribunale - Sez. Lavoro - n. 3148/2018, pubblicata il 16.10.2018, oltre rivalutazione ed interessi legali per un totale di complessivi € 201.407,78.

Appellata detta sentenza, la stessa veniva confermata nelle more del presente giudizio dalla locale Corte distrettuale con sentenza n. 862/2021 del 14.9.2021, il cui dispositivo è stato acquisito in atti siccome prodotto in occasione dell'udienza di precisazione delle conclusioni.

Evidenziava in citazione l'attore come l'atto dispositivo - avente ad oggetto due immobili di maggiore appetibilità - fosse stato rogato appena due giorni dopo la sentenza del Tribunale in favore dei figli dei disponenti, che non potevano a loro volta non essere al corrente della vicenda giudiziaria pendente e, perciò, consapevoli del pregiudizio arrecato alle ragioni creditorie dello stesso [REDACTED].

Rilevava quest'ultimo, altresì come detta compravendita fosse stata posta in essere al solo scopo di depauperare il patrimonio per rendere quantomeno più difficoltosa l'azione di recupero del credito - già accertato da una pronuncia giudiziale -, oltre che con la piena consapevolezza del pregiudizio procurato sia da parte dei disponenti che dei loro aventi causa.

Riteneva, così, la difesa del [REDACTED] sussistenti i presupposti di cui all'art. 2901 c.c. per la revocatoria di detto atto di compravendita, chiedendo, in conclusione, dichiararsi nei suoi confronti l'inefficacia del relativo atto dispositivo.

Si costituivano i soli [REDACTED] e [REDACTED] che replicavano eccependo:

- l'insussistenza e l'incertezza delle ragioni creditorie del [REDACTED] qualificabili, invero, nei termini di una mera aspettativa relativamente ad un possibile risultato positivo di una controversia;
- la carenza dell'*eventus damni*, avendo il [REDACTED] già provveduto a pignorare una cospicua serie di proprietà immobiliari del [REDACTED] - enumerati nella memoria di costituzione da a) ad n; pp. 6 e ss.) -, oltre che somme depositate presso banche, risultando così adeguatamente garantita la pretesa creditoria dell'attore a mezzo di risultanze patrimoniali residue di oltre 600 mila euro;
- la carenza, altresì, del *consilium fraudis* tanto dei disponenti che degli acquirenti.

Nell'invocare la sospensione del presente giudizio *ex art. 295 c.p.c.* in attesa della definizione di quello presupposto relativo all'accertamento del credito del [REDACTED] concludeva la difesa di [REDACTED] e di [REDACTED] per il rigetto della domanda di controparte, da condannare per di più al risarcimento danni *ex art. 96 c.p.c.* in ragione della temerarietà dell'iniziativa giudiziale intrapresa.

Concessi termini *ex art. 183, co.6, c.p.c.*, ritenuta superflua ogni altra incombenza istruttoria, all'esito dell'udienza odierna del 19 ottobre scorso, precisate le conclusioni e previa concessione dei termini *ex art. 190 c.p.c.*, la causa è stata introitata per essere decisa nei termini che seguono.

Tanto premesso, deve ritenersi che la domanda principale formulata dal [REDACTED] sia meritevole di accoglimento.

Nel merito, dall'esame degli atti è consentito individuare gli estremi necessari per l'accoglimento dell'azione revocatoria e, perciò, per la declaratoria di inefficacia *ex art. 2901 c.c.* dell'atto dispositivo in esame, che possono compendiarsi:

1. nell'esistenza di un valido rapporto di credito tra il creditore in revocatoria e debitore;
2. nella effettività del danno (*eventus damni*), inteso come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento da parte del debitore dell'atto traslativo;
3. nella conoscenza del pregiudizio da parte del debitore (*scientia damni*);



4. nell'ipotesi di atto a titolo oneroso, la conoscenza del pregiudizio da parte del terzo (*consilium fraudis*);
5. nella dolosa preordinazione se il compimento dell'atto di disposizione è anteriore al sorgere del credito.

Quanto al credito oggetto di tutela, è costante l'orientamento della Suprema Corte quello secondo cui l'azione revocatoria può essere proposta non solo a tutela di un credito certo, liquido ed esigibile, ma, in coerenza con la sua funzione di conservazione dell'integrità del patrimonio del debitore, quale garanzia generica delle ragioni creditizie, anche a tutela di una legittima aspettativa di credito.

Avendo, infatti, l'art. 2901 c.c. accolto una nozione lata di credito, qualsivoglia ragione o aspettativa, anche quale credito eventuale nella veste di un credito litigioso, è idonea a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore [“L'art. 2901 c.c. ha accolto una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza dei normali requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità, sicché anche il credito eventuale, nella veste di credito litigioso, è idoneo a determinare - sia che si tratti di un credito di fonte contrattuale oggetto di contestazione in separato giudizio sia che si tratti di credito risarcitorio da fatto illecito - l'insorgere della qualità di creditore che abilita all'esperimento dell'azione revocatoria ordinaria avverso l'atto di disposizione compiuto dal debitore.”; *ex multis*: Cass. sez. 3, sent. 22.3.2016 n. 5619].

Nel caso di specie il [REDACTED] ha agito dopo che il suo credito già era stato accertato per effetto di una sentenza della Sezione Lavoro di questo Tribunale, confermata nella more del presente giudizio in sede di appello dalla locale Corte distrettuale.

Ricorre poi il presupposto oggettivo, costituito dal pregiudizio cagionato per effetto dell'atto di disposizione (*eventus damni*), ossia il depauperamento della garanzia patrimoniale posta a presidio delle ragioni del creditore che, come recentemente affermato dalla giurisprudenza di merito “consiste nella lesione effettiva ed attuale dell'interesse del creditore alla conservazione della garanzia patrimoniale, per la compromissione della quale è sufficiente che l'atto di disposizione renda incerta o difficoltosa la realizzazione del diritto di credito” [(vd. *ex multis*: Cass. Sez. 3, sent. 17.10.2001, n. 12678 e *ib.*, sent. 27.10.2004, n. 20813), ma anche Trib. Benevento, Sez. II, Sent. 10/09/2020].

Una volta, perciò, che il creditore che agisca in revocatoria abbia provato il concretizzarsi di una variazione quantitativa o anche qualitativa del patrimonio del debitore, costituisce onere di quest'ultimo, al fine di sottrarsi agli effetti dell'azione revocatoria, fornire la prova che il patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore [vd. in tal senso: Cass. Sez. 3, sent. 29.3.2007, n. 7767; *ib.*, sent. 4.7.2006, n. 15265], così come argomentato ed eccepito dalla difesa dei convenuti.

Valutando, dunque, con adeguata ponderazione il panorama probatorio disponibile emerge con evidenza come parte istante abbia validamente assolto al proprio obbligo, avendo offerto idonea prova della compravendita intercorsa tra [REDACTED] e [REDACTED] da un lato, ed i figli degli stessi, i germani [REDACTED] e [REDACTED] dall'altro, e del mutamento quantitativo e qualitativo, quindi, apportato al suo patrimonio dal debitore, che per sua parte nulla ha provato in ordine ad altre consistenze utili ed adeguate a garantire comunque il credito di controparte.

Vero che il [REDACTED] ha sottoposto a pignoramento una serie di cespiti di [REDACTED] ma non è meno vero che quest'ultimo non ha dato riscontro agli esiti della procedura esecutiva immobiliare così avviata e, in specie, del valore effettivo del compendio pignorato [costituito da; A) quote di 1/5 di 4 terreni adibiti ad uliveto; B) dalla piena proprietà di 7 terreni adibiti ad uliveto ed a vigneto; C) da quota di 2/6 di immobile in corso di costruzione; D) dalla piena



proprietà di un immobile cat. C/3; E) dalla piena proprietà un immobile cat. A/4; tutti cespiti ubicati nel comune di Nardò], nemmeno avendo detto terzo in atti, e della eventualità di una sentenza eventualmente disposta nel corso di quella stessa procedura - o altro accertamento peritale equivalente -, procedura di cui neanche è stato documentato l'esito.

Né è stato fornito ulteriore riscontro di altri pignoramenti mobiliari di somme del [REDACTED] depositate presso banche, come pure dedotto nella memoria difensiva di costituzione dei convenuti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo, per orientamento della Suprema Corte, è sufficiente la mera consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*) ovvero la previsione di un mero danno potenziale, da accertarsi anche a mezzo del ricorso a criteri probatori di carattere presuntivo [Cass. Sez. 3, sent. 7.7.2007 n. 15310; ib., sent. 7.10.2008 n. 24757; ib., sent. 5.3.2009, n. 5359].

Va così valutato il comportamento dei disponenti e degli acquirenti in relazione alla pendenza di un giudizio in cui [REDACTED] era stato convenuto per rispondere di un proprio debito, avendo le parti posto in essere l'atto dispositivo appena 2 giorni dopo la sentenza di condanna che aveva suggellato il suo obbligo, dovendosi la dinamica degli accadimenti essere interpretata in ragione proprio della tempistica e, quindi, della consequenzialità diretta e cronologica che può legare il compimento dell'atto agli effetti pregiudizievoli che lo stesso può sortire sulle ragioni creditorie di un terzo rivendicate da anni ed in corso di maturazione, venendo così ad apparire chiaro il disegno pienamente funzionale alla volontà di sottrarsi all'adempimento dell'obbligazione di pagamento già consacrata con pronuncia giudiziale di 1° grado, poi confermata anche all'esito del giudizio di appello.

Quanto alla partecipazione fraudolenta del terzo, è ormai pacifico in giurisprudenza che la stessa possa essere desunta anche da presunzioni semplici quali, ad esempio, i rapporti qualificati (ad es. di *affectio societatis* o di parentela o vicinanza familiare) tra il debitore e il terzo o, più in generale, da tutte quelle circostanze fattuali che denotino un'anomalia del comportamento delle parti, tali da far ragionevolmente dedurre la sussistenza di tale consapevolezza in capo all'acquirente in riferimento alla qualità delle parti e la tempistica negoziale.

Sul punto la Suprema Corte ha affermato che *"In tema di azione revocatoria ordinaria, allorché l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, l'unica condizione per l'esercizio della stessa è che il debitore fosse a conoscenza del pregiudizio delle ragioni del creditore e, trattandosi di atto a titolo oneroso, che di esso fosse consapevole il terzo, la cui posizione - per quanto riguarda i presupposti soggettivi dell'azione - è sostanzialmente analoga a quella del debitore; la prova del predetto atteggiamento soggettivo può essere fornita tramite presunzioni il cui apprezzamento è devoluto al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità ove congruamente motivato"* [Cass. Sez. 2 sent. n. 17327 del 17.8.2011; Cass. Sez. 3, sent. n. 13330 del 19.7.2004; ib., Sez. 3, sent. n. 18315 del 18.9.2015].

Tra queste presunzioni, appunto, va ricompresa la sussistenza di un vincolo di parentela tra il terzo acquirente ed il debitore, *"quando tale vincolo renda estremamente inverosimile che il terzo non fosse a conoscenza della situazione debitoria gravante sul disponente"* [Cass. sent. 22591/2017].

A detto aspetto possono aggiungersi nel caso di specie ulteriori circostanze indiziarie che rendono superfluo il ricorso ad altri accertamenti istruttori, ma comunque sintomatiche del carattere strumentale della vendita oggetto di esame, finalizzata a dare corso ad un trasferimento di ricchezza al solo fine di sottrarre dei cespiti immobiliari appetibili alla garanzia posta a presidio delle ragioni creditorie della [REDACTED]

In primis, le modalità di corresponsione del prezzo, avendo le parti costituito in entrambi i casi una rendita annuale per 15 anni per il pagamento dello stesso, per € 3.480,00/anno, quanto a [REDACTED] e per € 2.520,00/anno, quanto a [REDACTED] importi, peraltro, mai corrisposti, almeno per quanto risulta dai riscontri documentali in atti.



Non diversamente l'anomala circostanza, da cui desumerne ulteriormente il carattere strumentale delle due alienazioni, relativa alla costituzione di un diritto di abitazione su entrambi gli immobili in favore congiuntamente sia di [REDACTED] che di [REDACTED] coniugi in regime di separazione di beni, risultando tale assetto di interessi riconducibile alla volontà di adibire il primo immobile, quello ceduto a [REDACTED] a residenza invernale ed il secondo, quello ceduto a [REDACTED] a residenza estiva [vd. atto per notaio [REDACTED]]

Ritenuti, in conclusione, integrati tutti gli estremi per l'accoglimento della domanda revocatoria proposta da [REDACTED] quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza come liquidate secondo i criteri previsti dal d.m. 55/2014 in prossimità dei parametri minimi previsti per i giudizi di valore fino a 260 mila euro e per tutte le fasi.

p.q.m.

definitivamente pronunciando, ogni altra domanda o eccezione disattendendo, in accoglimento della domanda proposta ex art. 2901 c.c. da [REDACTED] dichiara l'inefficacia dell'atto di vendita per notaio [REDACTED] del 18.10.2018 rep. n. 30918 - racc. n. 14948 [trascrizione Reg. gen. n. 34837/34838 - Reg. part. n. 26976/26977, nota di present. 26.10.2018] ed avente ad oggetto il trasferimento da parte di [REDACTED] e di [REDACTED]

1) in favore di [REDACTED] dell'immobile in Nardò, ubicato in [REDACTED] via [REDACTED] in catasto al fgl. [REDACTED] p.lla [REDACTED] p.T, ctg. A/3, classe 3;

2) in favore di [REDACTED] dell'immobile sempre ubicato in Nardò, C.da [REDACTED] via [REDACTED] in catasto al fgl. [REDACTED] p.lla [REDACTED] sub 1 e 2 graffati, p.T e p.1, ctg. A/2, cl. 3.

In entrambi i casi con riserva del diritto di abitazione in favore dei cedenti quale residenza invernale, relativamente al primo immobile, quale residenza estiva, relativamente al secondo.

Condanna [REDACTED] e [REDACTED] in solido a rifondere a [REDACTED] le spese e competenze di lite, liquidate in € 880,37 per esborsi (C.U. - iscriz. a ruolo - notifiche) ed in € 6.000,00 per compenso professionale, a cui aggiungere spese a forfait al 15%, Cassa Avvocati ed Iva di legge.

Lecce, 14 marzo 2022

Il giudice
dr. Paolo Moroni

